



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA
Commissione Straordinaria di Liquidazione
Via Cesare Pavese – 89900 Vibo Valentia
Tel.0963/997111 – Fax 0963/997219 – P.I. 03216430797

Deliberazione della Commissione Straordinaria di Liquidazione
(nominata con D.P.R. del 10 febbraio 2014, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs n° 267/2000)

VERBALE N 164 del 25/07/2017

OGGETTO: Approvazione schema di “Accordo di collaborazione per attività di valutazione immobiliare”, con Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Vibo Valentia – Territorio e indirizzi al Dirigente dell’Ufficio Patrimonio.

L'anno 2017 il giorno 25 luglio, alle ore 14,30 nella sede della Provincia di Vibo Valentia si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione della Provincia di Vibo Valentia nominata con D.P.R. 10 Febbraio 2014 ai sensi dell'art. 252 del D.lgs 18 Agosto del 2000 n° 267, nelle persone dei Signori:

			Presente	assente
Dr.ssa Carla Fragomeni	Presidente		X	
Dr.ssa Floriana Gallucci	Componente		X	
Dr. Gian Luca Bucciarelli	Componente			X

Per trattare l'argomento in oggetto:

La Commissione Straordinaria di Liquidazione

PREMESSO che:

- la Provincia di Vibo Valentia con deliberazione del Commissario Straordinario n° 68 del 30 Ottobre 2013, esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- con D.P.R. del 10 febbraio 2014 è stato nominato L'Organo Straordinario di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- in data 28 febbraio 2014 il richiamato decreto è stato formalmente notificato dal Sig. Prefetto di Vibo Valentia ai componenti dell'Organo Straordinario di Liquidazione: dr.ssa Floriana Gallucci, dr.ssa Carla Fragomeni, dr. Gian Luca Bucciarelli;

VISTO il D.P.R. 24 agosto 1993 n 378 avente per oggetto il "Regolamento recante norme sul risanamento degli Enti Locali dissestati";

VISTO il D.lgs 18 agosto 2000 n 267 avente ad oggetto “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;



DATO ATTO:

- che con verbale n. 144 del 27 aprile 2017 questa Commissione Straordinaria di Liquidazione ha deliberato l’elenco dei beni immobili non indispensabili per l’esercizio delle funzioni istituzionali suscettibili ad alienazione;
- che le alienazioni immobiliari sono disciplinate dal Regolamento per l’alienazione del patrimonio immobiliare della Provincia di Vibo Valentia, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 53 del 13.11.2008;

RITENUTO, per ragioni di trasparenza ed opportunità, demandare la valutazione degli immobili con valore presunto superiore ad € 200.000,00 all’Agenzia del Territorio, soggetto deputato a tale servizio dalla normativa vigente e dall’Art. 2 del Regolamento per l’alienazione sopracitato;

VISTA la richiesta Prot. n. 16834 del 21.06.2017, del Settore V – Ufficio Patrimonio, a firma del Segretario Generale, di valutazione immobiliare (full valuation), indirizzata all’Agenzia del Territorio - Ufficio Provinciale di Vibo Valentia per la valutazione dei seguenti immobili, ricompresi nell’elenco dei cespiti di cui alla deliberazione n.144 del 27.04.2017:

- Immobile sito in Mileto alla Via Asti (Foglio 8 part. 3-11);
- Immobile sito in Jonadi alla Via Regina Elena, ex Scuola materna (Foglio 7 part. 412 – 1091 – 1092 – 1093 – 1094);

VISTA la nota di riscontro dell’Agenzia del Territorio - Ufficio Provinciale del 06.07.2017, recepita al Protocollo dell’Ente al n. 17522 in data 20.07.2017, con la quale si comunica che per la stima dei beni immobiliari di che trattasi è necessario procedere alla stipula di un nuovo Accordo di Collaborazione;

VISTO lo schema di “Accordo di collaborazione per attività di valutazione immobiliare” trasmesso dall’Agenzia del Territorio - Ufficio Provinciale di Vibo Valentia trasmesso con la citata nota prot. n. 17522 in data 20.07.2017, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di dover provvedere nel merito all’approvazione dello Schema di Accordo citato, al fine di poter procedere alla valutazione degli immobili citati e avviare pertanto le procedure in via immediata di indizione dell’asta pubblica per la vendita dei citati cespiti;

VISTO il regolamento recante norme sul risanamento degli Enti Locali dissestati approvato con DPR del 24.08.1993 n. 378;

VISTO:

- l’art. 253 del D. Lgs n. 267/2000 e smi;
- la legge n. 783 del 24.12.1908
- il R.D. 457 del 17.06.1909;
- il R.D. 827/24;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti;
- gli articoli 107 e 192 del D.Lgs 267/2000;

Tutto ciò premesso e considerato



DELIBERA

Per le motivazioni contenute in premessa, da ritenere qui di seguito integralmente riportate e trascritte quale parte integrante e sostanziale del presente atto:

- **DI APPROVARE** lo schema di “Accordo di collaborazione per attività di valutazione immobiliare” trasmesso dall’Agenzia del Territorio - Ufficio Provinciale di Vibo Valentia in allegato alla citata nota prot. n. 17522 in data 20.07.2017;

- **DI DARE INDIRIZZO** al Dirigente dell’Ufficio Patrimonio affinché attivi tutti gli adempimenti consequenziali alla sottoscrizione e finalizzati alla vendita dei cespiti;

- **DI DARE ATTO**, infine, che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile a norma dell’art. 4, c. 6, del DPR n. 378/1993 e dell’art. 134 del TUEL del D.lgs 267/2000.

Alle ore 15,30 il Presidente dichiara sciolta la seduta previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale di deliberazione.



La Commissione Straordinaria di Liquidazione

Dr.ssa Carla FRAGOMENI -Presidente

Dr.ssa Floriana GALLUCCI -Componente

Dr Gianluca BUCCIARELLI-Componente-assente

ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITA' DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE

TRA

Agenzia delle Entrate (di seguito "Agenzia"), nella persona di _____ in qualità di _____, giusta delega del Direttore dell'Agenzia, prot. n. 2016/15754 del 28 gennaio 2016

E

[Soggetto richiedente] (di seguito "..."), nella persona di _____ in qualità di _____ [indicare l'atto di conferimento dei poteri].

PREMESSO

- A. che l'art. 64 del decreto legislativo n. 300 del 1999 come modificato dall'art. 6 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni in legge 26 aprile 2012, n.44, dispone che *"Ferme le attività di valutazione immobiliare per le amministrazioni dello Stato di competenza dell'Agenzia del demanio, l'Agenzia [delle Entrate] è competente a svolgere le attività di valutazione immobiliare e tecnico-estimative richieste dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e dagli enti ad esse strumentali [...] mediante accordi secondo quanto previsto dall'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tali accordi prevedono il rimborso dei costi sostenuti dall'agenzia, la cui determinazione è stabilita nella Convenzione di cui all'articolo 59"*;
- B. che, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990, *"le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune"*;
- C. che detta modalità di intesa rappresenta uno strumento di azione coordinata tra più amministrazioni finalizzato a rendere l'azione amministrativa efficiente, razionale e adeguata;
- D. che [Soggetto richiedente] ha manifestato interesse, con istanza prot. n. _____ del _____, allo svolgimento da parte dell'Agenzia di attività di valutazione immobiliare;;
- E. che l'istanza, di cui al precedente punto, è finalizzata a _____ [indicare la/e finalità per cui vengono richiesti uno o più servizi di valutazione immobiliare, citando gli estremi dell'eventuale disposizione normativa in forza della quale l'attività è richiesta];
- F. che l'Agenzia si rende disponibile all'espletamento della suddetta istanza;
- G. che l'Agenzia è presente sul territorio nazionale con proprie strutture organizzate su base regionale e provinciale, ciascuna operante nell'ambito territoriale di propria competenza;
- H. che nella Convenzione triennale per gli esercizi 2016-2018, registrata alla Corte dei Conti il 15 settembre 2016, sottoscritta tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate ai sensi del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 - nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto

2012, n. 135 - i costi connessi all'esecuzione degli accordi di collaborazione sono stati fissati in euro 423,00 (quattrocentoventitre/00) quale costo standard per giorno-uomo;

I. che l'accordo prevede il rimborso dei costi sostenuti.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

tra l'Agenzia e [Soggetto richiedente] si stipula il presente accordo regolato dai seguenti articoli:

ART. 1 VALORE DELLE PREMESSE

1.1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

ART. 2 OGGETTO

2.1 Oggetto del presente accordo è l'espletamento dei servizi, da svolgersi limitatamente all'ambito territoriale di competenza della struttura dell'Agenzia che lo sottoscrive, consistenti in:
[indicare esclusivamente l'oggetto della richiesta di prestazione e quale attività/servizio viene fornito tra quelli previsti nel paragrafo 5.1, lettera A, della Procedura operativa n. 1/2016]

ART. 3 ENTITA' ECONOMICA DELLE OPERAZIONI E NOTA DI ADDEBITO

3.1 Per l'espletamento delle attività di cui all'art. 2, [Soggetto richiedente] riconosce all'Agenzia a titolo di rimborso dei costi sostenuti per lo svolgimento delle stesse l'importo di euro *[in cifra]* (*[in lettere]* /).

3.2 Il pagamento all'Agenzia del suddetto importo deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo alla ricezione del documento contabile di addebito, versando le somme dovute mediante bonifico:

- sul conto di regolamento n. 621, IBAN IT59R0100003228000000000621, intestato a Agenzia delle Entrate, via Cristoforo Colombo n. 426 c/d, 00145 ROMA;
- sul conto di tesoreria 12105, acceso presso la Sezione di Tesoreria provinciale della Banca d'Italia n. 348, IBAN IT58X0100003245348300012105 - codice BIC/SWIFT BITAITRRXXX, *[opzione da scegliere solo nel caso in cui il Soggetto richiedente è titolare di contabilità speciale]*.

3.3 [Soggetto richiedente] fa presente che il *Codice univoco ufficio*, utile per ricevere con modalità elettronica i documenti contabili di addebito, è il seguente

3.4 Si precisa che, in caso di ritardato pagamento, sono dovuti gli interessi legali stabiliti al tasso fissato con decreto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in base all'art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

ART. 4

TERMINI E MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

4.1 L'esecuzione delle prestazioni ha inizio a decorrere dalla data di ricezione da parte dell'Agenzia del presente accordo opportunamente sottoscritto da [Soggetto richiedente] ed è conclusa entro _____ [specificare la tempistica concordata].

4.2 L'Agenzia, a partire dalla data di cui al comma 4.1, provvede, in piena autonomia, all'organizzazione delle necessarie operazioni e all'espletamento delle attività oggetto dell'incarico secondo i tempi indicati, salvo casi di forza maggiore e di impedimenti o ritardi ad essa non addebitabili.

4.3 Si dà atto, altresì, che per le attività suindicate l'Agenzia è tenuta a redigere apposita perizia di stima.

4.4 Al fine di procedere all'espletamento dell'incarico e contestualmente alla sottoscrizione del presente atto [Soggetto richiedente] trasmette la seguente documentazione, propedeutica all'attività in oggetto, dichiarando che le informazioni in essa contenute sono veritiere, complete ed idonee a consentire l'avvio delle attività da parte dell'Agenzia [richiedere l'elenco dei documenti di volta in volta correlati alle operazioni da svolgersi]:

4.5 In caso di mancata, incompleta e/o inesatta trasmissione di informazioni da parte del [Soggetto richiedente] l'Agenzia potrà richiedere un'integrazione documentale dando un termine non inferiore a sette giorni per l'acquisizione.

In mancanza dell'esatta individuazione dell'oggetto di stima, anche ai fini della determinazione della corretta consistenza, decorso inutilmente tale termine, l'Agenzia non eseguirà la valutazione e, a meno di diverso accordo tra le parti, l'incarico si intenderà risolto relativamente alle prestazioni richieste, fatto salvo l'obbligo di corresponsione dei costi comunque sostenuti dall'Agenzia per le attività già effettuate.

In ogni altro caso, decorso il suddetto termine e in assenza di specifica documentazione, la perizia verrà effettuata nel presupposto - con ovvie conseguenze sull'alea estimale, laddove lo stato di fatto non sia conforme alle ipotesi adottate - che gli immobili siano esenti da qualsiasi peso, servitù, e vincoli vari, nonché in regola con tutte le norme tecniche vigenti in materia urbanistica, ambientale, di conformità degli impianti, di sicurezza ed idoneità dei locali.

4.6 Si precisa che eventuali ritardi nella consegna della documentazione richiesta comporteranno uno slittamento dei tempi previsti per l'espletamento dell'incarico da parte dell'Agenzia. Inoltre, in presenza di richieste di integrazioni documentali successive per motivate necessità estimative, il termine individuato per il rilascio completo della documentazione richiesta decorre dalla data dell'ultima istanza di integrazione.



4.7 Le parti convengono che l'Agenzia non effettua alcuna verifica, né assume alcuna responsabilità in ordine alla veridicità della documentazione prodotta da [Soggetto richiedente], relativa in particolare ad autorizzazioni e/o concessioni edilizie, a pareri espressi da enti competenti (quali VV.F., Uffici d'igiene pubblica) e a certificazioni sulla conformità degli impianti, considerando detta documentazione perfettamente regolare.

ART. 5 ONERI DI COLLABORAZIONE E RESPONSABILITA'

5.1 Per lo svolgimento delle operazioni in oggetto, [Soggetto richiedente] si impegna ad assicurare la piena collaborazione, anche relativamente ad informazioni suppletive che dovessero occorrere, ai fini del rispetto dei tempi convenuti.

5.2 L'Agenzia garantisce, da parte sua, l'espletamento delle attività in oggetto con l'uso della diligenza tecnica, della competenza e della correttezza richieste dalla natura dell'incarico medesimo, nel rispetto dei protocolli istituzionali e della leale collaborazione fra le Parti.

5.3 L'Agenzia non può rispondere di ritardi nello svolgimento dei servizi conseguenti a mancata effettuazione, nei termini concordati, dei necessari sopralluoghi che non fossero resi possibili per cause non imputabili all'Agenzia medesima. In tali casi, l'Agenzia notificherà al [Soggetto richiedente] le succitate cause ostative all'esecuzione delle prestazioni, dando un termine non inferiore a sette giorni per lo svolgimento dei sopralluoghi. Decorso inutilmente tale termine, salvo diverso accordo tra le parti, l'incarico si intenderà risolto relativamente alle prestazioni di cui trattasi, fatto salvo l'obbligo di corresponsione dei costi comunque sostenuti dall'Agenzia per le attività già effettuate.

Si precisa che nel caso in cui le parti decidano di dare corso alla stima, la tempistica di espletamento dell'incarico dovrà essere concordata nuovamente per tener conto del ritardo nell'esecuzione del sopralluogo.

5.4 [Soggetto richiedente] si impegna a sollevare l'Agenzia da ogni responsabilità derivante da una dilazione dei tempi prefissati conseguente a ritardi nell'integrazione dei documenti e/o delle informazioni richieste, nonché per l'esecuzione dei sopralluoghi.

5.5 Entro 10 giorni lavorativi, decorrenti dalla consegna della perizia di stima, potranno essere rappresentate all'Agenzia eventuali osservazioni e/o contestazioni in ordine alla completezza delle prestazioni o all'eventuale presenza di meri errori materiali negli elaborati redatti. In assenza, i servizi si intenderanno integralmente accettati ed esattamente eseguiti secondo le modalità convenute, con rinuncia a sollevare eccezioni di inesatto adempimento e decadenza dalla relativa azione e/o dall'esperimento di altre azioni in qualunque modo connesse ad un presunto inesatto adempimento.

ART. 6 RINVIO

6.1 Ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, cui l'art. 15 della medesima legge fa esplicito rinvio, si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia di obbligazione e contratti, in quanto compatibili, per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Accordo.

ART. 7
CLAUSOLA DI RISERVATEZZA

7.1 Tutte le informazioni comunicate tra le Parti, ed identificate come confidenziali, sono ritenute strettamente riservate e devono essere utilizzate unicamente per le finalità di cui al presente Accordo, fermo restando gli obblighi previsti dalla legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 8
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

8.1 Ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 in tema di trattamento dei dati personali, le Parti dichiarano di essersi informate, preventivamente e reciprocamente, circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione del presente Accordo.

8.2 Altresì, le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente accordo sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici o cartacei.

8.3 [*Soggetto richiedente*], aderendo all'Accordo, dichiara espressamente di acconsentire al trattamento e all'invio da parte dell'Agenzia dei dati connessi all'esecuzione dell'Accordo.

8.4 Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e al rispetto delle misure di sicurezza previste a tutela. Con la sottoscrizione dell'Accordo, le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dalla richiamata normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento dei dati personali, nonché le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

8.5 Le Parti danno atto di quanto segue:

- ciascuna Parte riconosce ed accetta che l'altra Parte potrà trattare e registrare i dati ad essa comunicati ai fini del presente Accordo;
- ai fini di prevenire la rivelazione a terzi dei dati comunicati, ciascuna Parte adotta le stesse misure e cautele adottate per proteggere i propri dati riservati e, in ogni caso, misure e cautele quantomeno ragionevoli;
- ciascuna Parte acquisisce i diritti previsti dalla Parte prima, titolo II del D.lgs n. 196/2003.

ART. 9
CONTROVERSIE

9.1 Il Foro competente, in caso di controversie che dovessero insorgere in merito all'esecuzione del presente accordo, è il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio così come disciplinato dall'art. 133, comma 1, lettera a, n. 2 del D.lgs. 104/2010.

**ART. 10
COMUNICAZIONI**

Ogni avviso o comunicazione relativa al presente Accordo deve essere inviata ai seguenti recapiti:

a) per [Soggetto richiedente]: _____

Indirizzo PEC: _____

P.IVA / CF: _____

b) per l'Agenzia delle Entrate: _____

Indirizzo PEC: _____

CF: 06363391001

[Luogo], li _____

[Soggetto richiedente]

(Nome e Cognome)

F.to digitalmente

Agenzia delle Entrate

(Nome e Cognome)

F.to digitalmente

Si approvano specificamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le clausole di cui agli artt. di seguito elencati:

- art. 3, entità economica delle operazioni e nota di addebito;
- art. 4, termini e modalità di esecuzione delle prestazioni;
- art. 5, oneri di collaborazione e responsabilità;
- art. 7, clausola di riservatezza.

[Soggetto richiedente]

(Nome e Cognome)

F.to digitalmente

Agenzia delle Entrate

(Nome e Cognome)

F.to digitalmente

